

**DELIBERAZIONE 19 APRILE 2012
149/2012/R/GAS**

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 MARZO 2012, IN MATERIA DI STOCCAGGIO STRATEGICO E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS 3 AGOSTO 2010, ARG/GAS 119/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (di seguito: decreto legislativo 625/96);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 119/10, ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio per il periodo di regolazione 2011-2014;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 106/11, ha approvato i corrispettivi specifici d'impresa e determinato i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2012;

- il decreto legislativo 164/00, come modificato ed integrato dall'articolo 27 del decreto legislativo 93/11, prevede, tra l'altro, che:
 - i. lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
 - ii. il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale.
- il decreto 29 marzo 2012, che ha innovato, a partire dall'1 aprile 2012, la disciplina dello stoccaggio strategico in coerenza con le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 93/11, prevede, tra l'altro, che:
 - i. i costi per la disponibilità di stoccaggio strategico siano posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della coltivazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625/96, mediante un corrispettivo unitario applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra, in misura direttamente proporzionale ai volumi stessi;
 - ii. le modalità di versamento del corrispettivo, determinato in applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera *i*, e le relative quote dei ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio strategico, siano stabilite dall'Autorità;
 - iii. il volume di gas importato ed il volume di gas assoggettato all'aliquota di prodotto della coltivazione siano trasmessi mensilmente alle imprese di stoccaggio dai soggetti importatori, dalle imprese di rigassificazione e dai titolari di concessioni di coltivazione;
 - iv. per l'anno termico di stoccaggio 2012-2013, lo stoccaggio strategico sia stabilito in misura pari a 4,6 miliardi di Smc;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, a partire dall'1 aprile 2012, le imprese di stoccaggio non effettuano il conferimento per il servizio di stoccaggio strategico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il corrispettivo unitario strategico f_S ed il corrispettivo transitorio per il servizio di misura CM^S sono stati dimensionati con riferimento alla capacità complessiva di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, pari a 5,1 miliardi di Smc per l'anno termico 2011-2012;
- l'introduzione, in corso d'anno, della nuova disciplina del servizio di stoccaggio strategico, determina una riduzione dei ricavi effettivamente conseguiti nell'anno 2012 dalle imprese di stoccaggio, relativamente al gettito dei corrispettivi unitari capacitivi f_D e f_S e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura CM^S ;

- i dati previsionali relativi alle immissioni di gas naturale nella rete di trasporto pubblicati dall'impresa maggiore di trasporto ed i dati inerenti i volumi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione, come comunicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione del Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, del 17 aprile 2012 (prot. A/12096 del 18 aprile 2012).

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio per il periodo di regolazione 2011-2014, al fine di tenere conto delle disposizioni del decreto 29 marzo 2012, prevedendo a partire dall'1 aprile 2012:
 - i. la soppressione del corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D ;
 - ii. l'introduzione di un corrispettivo unitario variabile C^{ST} , a copertura degli oneri di stoccaggio strategico, applicato dall'impresa maggiore di stoccaggio ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione;
 - iii. il dimensionamento del corrispettivo C^{ST} di cui alla precedente lettera sulla base del rapporto tra i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico, inclusi gli oneri associati allo spazio destinato al gas strategico, e la stima della previsione dei quantitativi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di prodotto della coltivazione;
 - iv. l'introduzione di un meccanismo di ripartizione tra le imprese di stoccaggio del gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo C^{ST} , in funzione delle relative quote di ricavo riconosciuto a copertura dei costi di stoccaggio strategico;
 - v. la modifica delle modalità di calcolo del meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10bis della RTSG al fine di tenere conto del gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo C^{ST} , come ripartito tra le imprese di stoccaggio;
- prevedere che la riduzione, nell'anno 2012, del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi unitari capacitivi f_D e f_S a causa della riduzione delle disponibilità del gas di stoccaggio strategico a partire dall'1 aprile 2012, sia compensata attraverso il meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10bis della RTSG, al fine di raccordare il vecchio regime di remunerazione della disponibilità di gas strategico con il nuovo regime;
- prevedere, per il medesimo motivo di cui al precedente alinea, che il meccanismo di garanzia dei ricavi sia esteso, per l'anno 2012, ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura erogato dalle imprese di stoccaggio

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche alla RTSG:
 - a. al comma 5.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:

“d) RS^D è la componente di ricavo per la messa a disposizione del gas strategico detenuto dall'impresa di stoccaggio e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas”.

- b. dopo il comma 5.2, è inserito il seguente comma:
 “5.3 Il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico è determinato come somma delle seguenti componenti:
- a) la componente di ricavo RS^D di cui al comma 5.1, lettera d);
 - b) la quota parte della componente di ricavo RS^S relativa allo spazio destinato al gas strategico di cui al comma 5.1, lettera a), determinata in misura pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di spazio f_S e la capacità di spazio destinata al gas strategico, come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico;
 - c) la quota parte della componente di ricavo relativa al servizio di misura, determinata in misura pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di misura CM^S e la capacità di spazio destinata al gas strategico, come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico.
- 5.4 Ciascuna impresa di stoccaggio determina il costo specifico d'impresa riconosciuto per la messa a disposizione del gas di stoccaggio strategico applicando i medesimi criteri di cui al comma 5.3.”
- c. il comma 6.1 è sostituito dal seguente comma:
 “6.1 La tariffa di stoccaggio, TS , è una combinazione lineare dei corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di stoccaggio. Nella formulazione più generale, la tariffa TS che si applica ai servizi di stoccaggio è data dalla seguente formula:
- $$TS = (f_S + US_1 + US_2) * S + f_{PI} * PI + f_{PE} * \sum \sigma_i * PE_i + CVS * \sum \gamma_i * E_i$$
- dove:
- f_S è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
 - US_1 è la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, di cui all'Articolo 9, espressa in euro/gigajoule per anno;
 - US_2 è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dal contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, espressa in euro/gigajoule per anno;
 - S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule per anno;
 - f_{PI} è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
 - PI è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
 - f_{PE} è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
 - PE_i è la capacità di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno, per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'Articolo 8 della deliberazione n. 119/05;
 - σ_i è il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, per il servizio di stoccaggio minerario e per il servizio di bilanciamento operativo, e valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione;

- CVS è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
 - γ_i è un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
 - E_i è l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto dei consumi tecnici, espressa in gigajoule.”;
- d. il comma 6.6 è abrogato;
- e. al comma 8.1 le parole “corrispettivi unitari di capacità f_S, f_{PI}, f_{PE}, f_D e il corrispettivo unitario variabile CVS” sono sostituite dalle parole “i corrispettivi unitari di capacità f_S, f_{PI}, f_{PE} e il corrispettivo unitario variabile CVS”.
- f. il comma 8.6 è abrogato;
- g. ai commi 8.7 e 8.14, le parole “per il primo anno termico” sono sostituite dalle seguenti parole “per il primo anno”;
- h. al comma 8.9 le parole “corrispettivi specifici d'impresa $f_{S,i}, f_{PI,i}, f_{PE,i}, f_{D,i}$ e CVS_i ” sono sostituite dalle parole “corrispettivi specifici d'impresa $f_{S,i}, f_{PI,i}, f_{PE,i}$, e CVS_i ”;
- i. il comma 8.13 è abrogato;
- j. dopo l'Articolo 8, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 8bis

Corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico

- 8bis.1 E' istituito il corrispettivo unitario variabile C^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico come determinati ai sensi del comma 5.3.
- 8bis.2 A partire dall'1 aprile 2012, l'impresa maggiore di stoccaggio applica il corrispettivo unitario variabile C^{ST} ai soggetti importatori di gas naturale e ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, con riferimento rispettivamente ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come comunicati mensilmente ai sensi del comma 8ter.1.
- 8bis.3 Le imprese di stoccaggio ripartiscono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 8ter.1, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile C^{ST} , in funzione del costo riconosciuto per la messa a disposizione del gas strategico a ciascuna impresa di cui al comma 5.4.”

“Articolo 8ter

Obblighi informativi in capo ai soggetti importatori, ai titolari di coltivazione e alle imprese di rigassificazione

- 8ter.1 I soggetti importatori attraverso gasdotti, i titolari di concessioni di coltivazione e le imprese di rigassificazione comunicano

mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro il giorno 10 del mese $n+1$, i quantitativi di gas importati e/o prodotti secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012.

- 8ter.2 In caso di mancata comunicazione di cui al precedente comma 8ter.1 l'impresa maggiore di stoccaggio provvede alla fatturazione sulla base delle migliori stime disponibili. A tal fine le imprese di stoccaggio possono richiedere l'accesso ai dati delle imprese di trasporto o agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull'importazione e la produzione di gas."
- k. al comma 9.13 le parole "calcolati ai sensi dei commi 9.14 e 0" sono sostituite dalle parole "calcolate ai sensi dei commi 9.14, 9.14.1 e 9.15";
 - l. al comma 10.5 le parole "determinazione dei corrispettivi unitari di capacità f_S, f_{PI}, f_{PE}, f_D " sono sostituite dalle parole "determinazione dei corrispettivi unitari di capacità f_S, f_{PI}, f_{PE} ".
 - m. al comma 10bis.2:
 - a. nella definizione di RS_{t-1}^f , dopo le parole "corrispettivo tariffario f " sono aggiunte le seguenti parole " , ivi inclusa la componente di ricavo RS^D ";
 - b. nella definizione di REF_{t-1}^f , dopo le parole "deliberazione 23 marzo 2011, ARG/gas" sono aggiunte le seguenti parole " , nonché i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo C^{ST} di cui al comma 8bis.1, come ripartiti tra le imprese di stoccaggio ai sensi del comma 8bis.3";
 - n. dopo il comma 13.3 è inserito il seguente comma:

"13.3.1 L'Autorità comunica alle imprese di stoccaggio il costo specifico d'impresa riconosciuto per la messa a disposizione del gas di stoccaggio strategico di cui al comma 5.4.";
2. per l'anno 2012, il meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10bis della RTSG è applicato ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura erogato dalle imprese di stoccaggio, includendo:
 - a. tra le componenti di ricavo RS_{t-1}^f , i ricavi riconosciuti per il servizio di misura RM_i^S ;
 - b. tra i ricavi effettivi REF_{t-1}^f , i ricavi perequati effettivamente conseguiti dalle imprese di stoccaggio in applicazione del corrispettivo transitorio di misura;
 3. di fissare il corrispettivo unitario variabile addizionale C^{ST} pari a 0,000865 euro/Smc;
 4. di sopprimere, a partire dall'1 aprile 2012, il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D approvato con deliberazione ARG/gas 106/11;
 5. di sostituire la tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 106/11, con validità a decorrere dall'1 aprile 2012, con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 6. di notificare il presente provvedimento alle società Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano e Stogit S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
 9. di pubblicare la RTSG come modificata e integrata dalla presente deliberazione;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni